

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6683 del 31/12/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL. ATTIVITÀ: "LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA E DEI FLUSSI DI RITORNO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CAORSANA N. 137.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6909 del 31/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL.

ATTIVITÀ: "LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA E DEI FLUSSI DI RITORNO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CAORSANA N. 137.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2424 del 29.11.2007 con cui la Ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961) è stata autorizzata, ad effettuare emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di logistica industriale svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Caorsana n. 137, Fraz. Le Mose;

Vista:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 01/09/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 135197 in pari data, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'attività di "logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), via Caorsana n. 137, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che:

- con nota prot. n. 142640 del 16/09/2021 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota prot. Arpae n. 147902 del 27/09/2021 è pervenuta a questa Agenzia la documentazione a completamento richiesta;
- con nota prot. n. 150404 del 30/09/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 152361 del 04/10/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 162741 del 21/10/2021 questo Sac ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 171102 del 08/11/2021 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 174788 del 12/11/2021 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 183804 del 30/11/2021 la Ditta ha prodotto documentazione integrativa volontaria, trasmessa ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota prot. n. 184416 del 30/11/2021;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 16 del 16/12/2021 Sinadoc 24440/2021) risulta che:

- nell'ambito dei servizi manutentivi è svolta una limitata attività di saldatura, sia elettrica che a filo presso una postazione fissa generante l'emissione E1;
- il riscaldamento degli ambienti di lavoro e produzione acqua calda sanitaria (uffici) è effettuato mediante il funzionamento dell'impianto CT4, formato da n. 4 caldaie in serie alimentate a gas metano, costituenti un impianto termico civile da 230 kW;
- sono presenti altri impianti generatori di calore alimentati a gas metano (CT1, CT2 e CT3) a servizio del deposito che si attivano esclusivamente nel caso le basse temperature rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'impianto antincendio; l'accensione avviene pertanto quando la temperatura media interna del deposito è al di sotto di 4° centigradi; i tre generatori di calore CT1, CT2 e CT3 afferiscono ad un unico impianto di potenza complessiva nominale pari a 7,101 MWt; il numero massimo di ore di funzionamento annuo del medio impianto di combustione è pari a 25;
- con riferimento all'art. 294 del D.Lgs. 152/096 la ditta comunica che CT1, CT2 e CT3 sono già dotati di apparecchiature di controllo della combustione;
- risultano presenti un gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza nominale pari a 262,5 kW, alimentato a gasolio ed ubicato in apposito locale e due motopompe di emergenza, destinate alla continuità di funzionamento della rete antincendio (denominate "motopompa idranti" Pn: 77 kW e "motopompa sprinkler" Pn: 239 kW). Stante la potenza complessiva, detti impianti rientrano tra quelli di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (*"Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"*);
- sono presenti 2 locali destinati alla ricarica dei carrelli elevatori operanti presso il deposito. In tali locali è garantito il costante ricambio d'aria mediante un sistema di aspirazione, destinato al contenimento del rischio di formazione di atmosfere esplosive a seguito della ricarica delle batterie;
- è previsto l'incremento della portata dell'emissione E1 (saldatura); rispetto alla saldatura la ditta comunica che il quantitativo medio annuo di materiali di saldatura utilizzato nel corso dell'anno 2020 (anno di limitata attività a causa dell'emergenza sanitaria) è stato pari a circa 40 kg/anno, sottolineando che la vigente autorizzazione alle emissioni (Det. 2424 del 29/11/2007 della Provincia di Piacenza) prevede un consumo massimo mensile di prodotti di saldatura pari a 40 kg/mese;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 15 del 16/12/2021 Sinadoc 24440/2021) risulta che:

- per quanto concerne gli scarichi idrici, il deposito DC1 di IKEA Italia Distribution S.r.l., è in possesso di un'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Dirigente del Settore Qualità Ambientale del Comune di Piacenza il 07/07/2008, prot. n. 45080 nella quale è riconosciuta la tipologia "domestica" dei reflui scaricati;
- il Comune di Piacenza, competente ai sensi dell'art 112 della L.R. 3/99, con nota PEC del 04/09/2019 citata dalla ditta nella documentazione presentata, ha ritenuto opportuno classificare come scarico di tipo "industriale" lo scarico esistente (S2) costituito da reflui dei servizi igienici miscelati con reflui provenienti dall'addolcimento delle acque delle caldaie e dall'osmosi (acqua demineralizzata) delle acque impiegate nel reintegro delle batterie dei muletti e dallo spazzamento e lavaggio dei pavimenti;
- la Ditta ha presentato un progetto di revisione dell'esistente rete di raccolta dei reflui (derivanti dalla miscelazione delle acque reflue domestiche con acque reflue industriali) avente recapito in pubblica fognatura e dell'esistente rete di drenaggio delle acque meteoriche di copertura e dilavamento piazzali che al momento recapitano in 28 pozzi perdenti;
- Il progetto di revisione della rete di raccolta delle acque reflue presentato per lo stabilimento IKEA DC1 prevede la realizzazione di uno scarico di acque reflue industriali (S3) - entro Luglio 2022 -, recapitante in pubblica fognatura, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e dall'attività di lavaggio pavimenti) con acque reflue industriali provenienti dalla rigenerazione delle colonne di addolcimento e dall'impianto ad osmosi;
- entro Dicembre 2022, la realizzazione di una nuova rete di drenaggio acque meteoriche di copertura e dilavamento piazzali, avente recapito in pubblica fognatura (S1) con portata limitata a 1.800 l/s dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la conseguente chiusura completa dei 28 pozzi perdenti presenti sulla rete attuale;
- il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S3 (denominato P3) sarà posto a monte dell'immissione in pubblica fognatura come individuato nella Tavola "PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO RETI ACQUE REFLUE DOMESTICHE/INDUSTRIALI E URBANE IKEA DC1 – Rev. 07/06/2021" trasmessa in allegato all'istanza;
- dall'insediamento avranno origine quindi 2 punti di scarico recapitanti in pubblica fognatura e precisamente:
 - lo scarico S2, costituito da acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici ad uso di un'area adibita a parcheggio, che essendo classificato come domestico non necessita di esplicita autorizzazione in quanto sempre ammesso in pubblica fognatura, ex art. 124 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - lo scarico S1, costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, che per le sue caratteristiche non necessita di autorizzazione allo scarico, ex D.G.R. 286/2005 Paragrafo 8 e D.G.R. 1860/2006 Paragrafo I, A.1;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 193514 del 16/11/2021 (prot. Arpae n. 176618 del 16/11/2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 189508 del 10/12/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- determinazione dirigenziale del Comune di Piacenza n. 2972 del 09/12/2021, allegata al presente provvedimento, (trasmessa con nota prot. 148454 del 10/12/2021, acquisita al prot. Arpae n. 189660 del 10/12/2021), con la quale:
 - è stato autorizzato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - è stato espresso parere favorevole relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Preso atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dal titolare dell'incarico di funzione dell'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC, in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete

l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), con sede legale in Carugate (MI), Strada Provinciale 208 n. 3, per l'attività di "logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), via Caorsana n. 137, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a) DPR 59/2013 - autorizzazione allo scarico (S3) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. di impartire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – POSTAZIONI DI SALDATURA

Durata massima	4	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2097 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2097 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2097 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO CIVILE P=230 KWt

Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 – MOTOPOMPA IDRANTI – impianto di emergenza - P =77 kWt– scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

EMISSIONE N. E7 – MOTOPOMPA SPRINKLER – impianto di emergenza - P =239 kWt– scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

EMISSIONE N. E8 – GRUPPO ELETTROGENO - impianto di emergenza - P =262,5 kWt– scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

SB4-1, SB4-2, SB4-3, SB9-1, SB9-2, SB9-3, SB9-4, SB9-5, SB9-6, SB9-7, SB9-8 RICAMBIO ARIA SALE RICARICA CARRELLI ELEVATORI;

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse. Per quanto attiene le operazioni di saldatura (punto di emissione E1) l'aspirazione deve garantire una portata non inferiore a 1.800 Nm³/h, prevedendo una distanza di 30 cm tra la cappa e il punto di produzione degli inquinanti, fermo restando che i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e d'esercizio;
- b) i camini di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);
- c) i camini di emissione E1 ed E5 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 Mpa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- e) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - umidità - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - polveri: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - ossidi di azoto: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - monossido di carbonio: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - ossidi di zolfo espressi come SO₂: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
- f) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- g) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione. Per le polveri il campionamento dovrà avere durata di almeno un'ora o di un volume pari ad un metro cubo di aria aspirata;
- h) I risultati analitici dei monitoraggi **eventualmente eseguiti** devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- i) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

- j) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi **eventualmente svolti** del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- k) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E5, il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- l) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di E1, il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione;
- m) il gestore non deve superare un consumo massimo mensile di prodotti per la saldatura pari a 40 kg/mese;
- n) i consumi mensili di prodotti per saldatura validati delle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- o) per le emissioni E2, E3, E4 derivanti da un medio impianto di combustione, il gestore deve dimostrare di non usare tale impianto per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente;
- p) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- q) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- r) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
- s) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime risultasse superiore a quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- t) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

3. di dare atto che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate, in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2972 del 09/12/2021, trasmessa con nota prot. 148454 del 10/12/2021, acquisita al prot. Arpae n. 189660 in pari data, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali (S3) in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione dei soli parametri di seguito indicati, per i quali varranno i seguenti valori limiti derogati:

Parametro	Valore	Unità di misura
Azoto Ammoniacale	200	mg/l
Fosforo	20	mg/l
Tensioattivi totali	10	mg/l

6. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali (S3) in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni (come anche disposte dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza):

- a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) il pozzetto di prelievo ed i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti sempre sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 5 non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della rete fognaria. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) **il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 22 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6500 mc.;**
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o avaria alla rete fognaria, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 5 ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

7. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia della rete fognaria dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione, in particolare il rispetto degli artt. 21 e 25;

8. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

9. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti

ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005
s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.